

Oggetto Variazione impegno risorse regionali per il finanziamento dei Servizi di TPL urbano conferiti dal Comune di Chieri - Anno 2015 (U.I. Euro 255.405,79).

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di effettuare le seguenti variazioni agli impegni assunti a favore Società GTT S.p.A. con sede in Corso Turati, 19/6 – 10128 Torino (C.F. 08555280018 – P.I. 08559940013) in qualità di mandataria dell'A.T.I. concessionaria dei Servizi di TPL urbani conferiti all'Agenzia dalla Città di Chieri², per il finanziamento di parte degli obblighi contrattuali per l'anno 2015, con imputazione al codice intervento del Bilancio 2015 n.1050103 (cap.530/50) – “Prestazioni di servizio”:

- ridurre di Euro 46.797,46 l'impegno n.2015/64 assunto con Determinazione n.22 del 29/01/2015 a copertura provvisoria dei Servizi erogati nel mese di gennaio 2015;
- ridurre di Euro 46.797,46 l'impegno n.2015/65 assunto con Determinazione n.32 del 30/01/2015 a copertura provvisoria dei Servizi erogati nel mese di febbraio 2015;
- ridurre di Euro 46.797,46 l'impegno n.2015/106 assunto con Determinazione n.77 del 05/03/2015 a copertura provvisoria dei Servizi erogati nel mese di marzo 2015;
- integrare di Euro 255.405,79 l'impegno n.2015/196 assunto con Determinazione n.116 del 25/03/2015 a copertura provvisoria dei Servizi erogati nel mese di aprile 2015.

A seguito di tali variazioni gli impegni sopra richiamati risultano pertanto rideterminati come segue:

impegno	netto (Euro)	IVA 10% (Euro)	Totale (Euro)
2015/64	0,00	0,00	0,00
2015/65	0,00	0,00	0,00
2015/106	0,00	0,00	0,00
2015/196	274.730,23	27.473,02	302.203,25
Totale	274.730,23	27.473,02	302.203,25

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

Con D.G.R. n.8-5296 del 19/02/2007 è stato approvato il “Programma Triennale Regionale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 01/01/2007-31/12/2009”; tale Programma ha previsto le risorse regionali da destinare agli Enti soggetti di delega per il

finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

Le suddette risorse sono state assegnate agli Enti soggetti di delega a seguito della stipula degli Accordi di Programma previsti dall'art.9, comma 2, della Legge Regionale 04/01/2000, n.1. Tali Accordi avevano validità dalla data della stipula³ sino al 31/12/2009.

Nelle more dell'approvazione di successivi Accordi di Programma, la Regione Piemonte si è comunque impegnata a garantire la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intera durata dei contratti stipulati dagli Enti soggetti di delega con un finanziamento pari all'ultima annualità degli Accordi di Programma 2007-2009, aggiornata in misura pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato (DPEF 2009-2013) e comprensivo delle risorse aggiuntive attribuite in applicazione della D.G.R. n.53-9312 del 28/08/2008⁴.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dagli Accordi di Programma e sulla base delle risorse disponibili sul Bilancio Regionale 2011, con D.G.R. n.15-1761 del 28/03/2011 è stato impostato un efficientamento dei costi che, sviluppandosi attraverso una razionalizzazione della spesa nel corso del triennio 2011-2013 nella misura rispettivamente del -3%, del -10% e del -12% l'anno con decorrenza dal 2011 e sulla base delle risorse 2010, ha assegnato agli Enti soggetti di delega risorse inferiori a quelle attese, prevedendo comunque un miglioramento qualitativo dei servizi offerti oltre che un risparmio di risorse pubbliche.

Tale riduzione di risorse è stata ulteriormente incrementata di un ulteriore 5% con D.G.R. n.35-2942 del 28/11/2011: la razionalizzazione della spesa nel corso del triennio 2012-2014 risulta pertanto rispettivamente rideterminata nella misura del -15% nel 2012 e del -17% nel 2013 e 2014, sempre sulla base delle risorse 2010.

Tale mutata situazione finanziaria ha reso necessaria la predisposizione da parte dell'Agenzia, insieme con le Società concessionarie e gli Enti interessati, di specifici Programmi di Riorganizzazione dei vari Servizi di TPL di propria competenza finalizzati a rendere, a loro completa attuazione, la produzione erogata compatibile con le ridotte disponibilità economiche.

I provvedimenti amministrativi regionali sopra richiamati sono stati oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Piemonte da parte di una pluralità di soggetti, ottenendo la sospensione dell'efficacia dei medesimi relativamente alle annualità 2011 e 2012 tramite specifiche ordinanze cautelari.

Successivamente, con D.G.R. n.11-4590 del 24/09/2012 la Regione Piemonte, valutata l'opportunità di comporre transattivamente il contenzioso tra la Regione e i ricorrenti, ha previsto, tra l'altro:

- che le riduzioni da applicare sulle compensazioni per il TPL siano determinate, su base 2010, nella misura del 3% per il 2011, del 9% per il 2012 e del 15% per il 2013;
- di impegnarsi per l'anno 2014 a riconoscere un'inflazione sui compensativi per i servizi minimi pari all'1% del 2013;
- di impegnarsi a versare agli Enti soggetti di delega entro il triennio 2012-2014 le somme necessarie a definire i crediti pregressi per i servizi minimi.

In armonia con i criteri individuati con la citata D.G.R. n.11-4590 del 24/09/2012 la Regione Piemonte, con D.G.R. n.12-4591 del 24/09/2012, ha approvato le opportune modifiche al Programma Triennale dei Servizi di TPL per il periodo 01/01/2011-31/12/2013 applicando le medesime riduzioni sopra richiamate sulle risorse stanziare a copertura degli oneri derivanti dalla libera circolazione sui Servizi di TPL di competenza dell'Agenzia dei titolari di tessera di libera circolazione e delle Forze dell'Ordine.

Con DGR n.11-6177 del 29/07/2013 ("Approvazione del Piano di rientro TPL in attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge dell'8 aprile 2013 n.35. Revoca della Deliberazione del 6 maggio 2013, n.25-5760") la Regione Piemonte, tra l'altro, ha ulteriormente ridotto le destinate agli Enti soggetti di delega per la copertura degli oneri derivati dai Contratti di Servizio per il Trasporto Pubblico, assegnando a favore dell'Agenzia per l'anno 2013 risorse complessivamente pari a Euro 170.197.113,00 comprensive di una quota a copertura degli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio per il TPL offerto dalla Linea 1 di Metropolitana (al momento conferito all'Agenzia esclusivamente per la parte incassi e pagamenti).

Con DGR n.18-6536 del 22/10/2013 è stato approvato il Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 ai sensi dell'art.4, comma 7, della L.R. 4 gennaio 2000, n.1 e s.m.i: tale Programma assegna all'Agenzia risorse ridotte di circa il 24% rispetto a quelle assegnate nell'anno 2010.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015, come previsto dall'art.163 comma 3⁵ del D.Lgs. 267/2000 e a seguito dei relativi decreti emessi dal Ministero dell'Interno, si è provveduto a impegnare mensilmente una quota provvisoria pari a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione relativo all'anno 2014.

Sulla base del quadro sopra disegnato sono stati predisposti il Bilancio Previsionale 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015-2017 dell'Agenzia, che sono stati approvati dall'Assemblea del Consorzio con Deliberazione n.1 del 09/04/2015: risulta pertanto possibile e necessario effettuare i movimenti contabili descritti in "Decisione".

Attenzione

Affinché il contratto di servizio del trasporto pubblico urbano di Chieri abbia adeguata copertura finanziaria, è necessario provvedere all'accertamento delle risorse aggiuntive che, in forza dei disciplinari di delega sottoscritti con la Città⁶, quest'ultima è impegnata a mettere a disposizione dell'Agenzia.

Per tali ragioni si ritiene opportuno rinviare a successivi provvedimenti l'accertamento delle relative risorse comunali aggiuntive e il conseguente impegno delle risorse da riconoscere alla Società concessionaria del servizio.

A seguito del presente atto e della quantità di risorse che la Città di Chieri sarà in grado di porre a carico del proprio Bilancio, sarà eventualmente necessario integrare i Programmi di Riorganizzazione predisposti e attuati dall'Agenzia al fine di rendere la produzione programmata coerente con il nuovo quadro economico, tenendo conto delle specificità di ciascun Contratto di Servizio.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁷.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 18 maggio 2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 18 maggio 2015	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² Contratto di servizio stipulato tra città di Chieri e l'associazione temporanea di imprese costituita da ATM (ora GTT spa) ed Autoindustriale VIGO C. Sas (ora Autoindustriale VIGO srl) in data 20/09/2005 Rep. 5297 con validità sino al 31/12/2002; prorogato per l'anno 2003 con contratto di servizio Repertorio 5482 del 22/07/2003 e fino al 30/06/2004 con determinazioni n. 1028/1524 del 16/12/2003 (rettificata con determinazione 183 del 09/03/2004); proroga disposta dalla Città di Chieri a tutto il 31/12/2005 con nota prot. 36092 del 20/12/2004, sottoscritta per accettazione dal concessionario. Con determinazione n. 116 del 07/03/2005 la Città di Chieri approvava il disciplinare di delega all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato da quest'ultima con determinazione n. 109 del 31/03/2005, applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004. Il Contratto è stato prorogato sino al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n.54 del 15/02/2006 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 10/1 del 28 dicembre 2005.

³ 26 marzo 2008 per quanto riguarda l'Agenzia.

⁴ C.d. "addendum".

⁵ Il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

⁶ Disciplinare di delega approvato con determinazione del direttore generale n.109 del 31/03/2005 sottoscritto il 03/05/2005.

⁷ Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", a decorrere dal termine naturale di scadenza dell'incarico del segretario (31/08/2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.